

ALLEGATO F)

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE

Spesa di personale sostenuta nel 2008 (limite di cui all'art. 1 comma 562 l. 296/2006)	€ 228.531,73
Spesa di personale relativa all'anno 2020 (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali)	€ 163.321,23
Spesa di personale, dai dati di preconsuntivo, relativa all'anno 2021 (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali)	€ 166.532,47

In merito ai parametri da considerare ai fini dell'applicazione del D.M. 17.03.2020, emerge quanto segue:

ENTRATE CORRENTI	
Ultimo Rendiconto (2020)	€ 843.852,05
Penultimo rendiconto (2019)	€ 787.733,46
Terzultimo rendiconto (2018)	€ 818.530,65
FCDE (bilancio di previsione 2020)	€ 30.000,00
Media Entrate ultimi tre rendiconti al netto FCDE	€ 786.705,39
Spesa del personale al netto dell'IRAP rendiconto 2020	€ 218.992,27

Con riferimento alla cosiddetta "spesa flessibile" (assunzioni a tempo determinato), l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n° 78, testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n°300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti*

formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al 7 primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n°296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.

Il Comune di SESSANO DEL MOLISE nell'anno 2009 e nel triennio 2007 – 2009 non ha sostenuto spese flessibili.

Va dunque considerato che si è sviluppato ed ormai consolidato nel nostro ordinamento giuridico un orientamento (cfr. Corte dei Conti sezione delle autonomie N. 1/SEZAUT/2017/QMIG ; cfr. Corte dei Conti -Sez. reg. contr. Lombardia n. 227/2011/PAR e n. 1/2015/PAR; cfr. Corte dei Conti Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, cfr. Corte dei Conti - Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR) incline a ritenere che: “in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro. Mutuando questa impostazione, nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa sostenuta nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, si potrebbe ritenere funzionale consentire le assunzioni determinate dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi”.

In attuazione delle deliberazioni sopra citate, si è provveduto a creare ex novo il mite di spesa per personale di cui al comma 28, L. 122/2010, considerando le spese sostenute **nell'anno 2021 strettamente necessarie per far fronte ad esigenze eccezionali e destinate alle assunzioni c.d. flessibili**; il totale delle spese di che trattasi, sostenute nel 2021, ammonta ad **€ 9.817,15**; ne consegue

che tale importo costituisce il LIMITE, A DECORRERE DALL'ANNO 2022, PER LE ASSUNZIONI C.D. FLESSIBILI.

la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, alla luce delle risorse disponibili e dell'equilibrio di bilancio ed al fine di garantire l'adeguato funzionamento dei servizi e l'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2022:

non prevedere allo stato nuove assunzioni a tempo indeterminato; si procederà, ricorrendone i presupposti e la necessità, ad assunzioni a tempo determinato nei limiti di legge e nel rispetto dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

ANNO 2023:

non prevedere allo stato nuove assunzioni a tempo indeterminato; si procederà, ricorrendone i presupposti e la necessità, ad assunzioni a tempo determinato nei limiti di legge e nel rispetto dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

ANNO 2024:

non prevedere allo stato nuove assunzioni a tempo indeterminato; si procederà, ricorrendone i presupposti e la necessità, ad assunzioni a tempo determinato nei limiti di legge e nel rispetto dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.